

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1593 del 25/03/2026
Oggetto	PRATICA FC08T0057 - L.R. N. 7/2004. VARIANTE CONCESSIONE OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE DEL FOSSO SANT'AGOSTINO CON TOMBATURA E NUOVA CONDOTTA PER CONFERIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA DI RIFIUTI ESAURITA DENOMINATA "SANT'AGOSTINO" - LOC. SAN AGOSTINO - COMUNE DI PREDAPPIO (FC) - RICHIEDENTE: HERAMBIENTE S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1707 del 25/03/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venticinque MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. N. 7/2004. VARIANTE CONCESSIONE OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE DEL
FOSSO SANT'AGOSTINO CON TOMBATURA E NUOVA CONDOTTA PER
CONFERIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA DI RIFIUTI ESAURITA
DENOMINATA "SANT'AGOSTINO" - LOC. SAN AGOSTINO - COMUNE DI
PREDAPPIO (FC) - RICHIEDENTE: HERAMBIENTE S.P.A. - PRATICA FC08T0057.**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale";
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 "Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia", la DEL-2026-7 del 28/01/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 "Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia";
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 "Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae";

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 “Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli”;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 “Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico”;

RICHIAMATE:

- la determinazione del Responsabile Arpae nr DET-AMB-2021-633 del 10/02/2021 con cui è stato rilasciato il rinnovo, con scadenza al 31/12/2031, della concessione codice FC08T0057 ad HERAMBIENTE S.p.A. - Partita IVA 02175430392 - con sede legale in Comune di Bologna (BO) per l'occupazione di un'area del demanio idrico, con:
 - tombatura del Fosso di S. Agostino, realizzata con tubi di natura e diametro diversi, posti parallelamente al fosso medesimo, della lunghezza complessiva di m 316,60;
 - condotta in subalveo di mt. 1.212,00, con diametro pari a mm 90, per il conferimento del percolato della discarica di rifiuti esaurita denominata “Sant'Agostino” nel sistema fognario afferente al depuratore di Forlì;

in località S. Agostino in Comune di Predappio (FC). Tale area è identificata catastalmente al Foglio 10 fronte mappale 68 e al Foglio 12 fronte mappali 1-40 di detto comune;
- la determinazione del Responsabile Arpae nr DET-AMB-2022-1346 del 18/03/2022 con cui è stata rilasciata variante alla concessione di cui sopra per la realizzazione delle seguenti ed ulteriori opere:
 - tubo di drenaggio in PVC diametro 150 mm lunghezza m 450 a scopo di drenaggio dello scavo del “percolatodotto”;
 - tubo corrugato diametro 125 mm lunghezza m 1212 per inserimento dei cavi necessari all'automazione del sistema di conferimento del percolato in pubblica fognatura;

- n. 4 scarichi del tubo di drenaggio delle acque di falda nel fosso di S. Agostino (diametro 160 mm lunghezza circa otto metri cadauno);

L'area è identificata catastalmente al Foglio 10 fronte mappale 68 e al Foglio 12 fronte mappali 1-40 del Comune di Predappio (FC), località S. Agostino;

VISTA l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 03/07/2025 con protocollo n. PG/2025/120182 e PG/2025/120202, integrata in data 20/11/2025 con protocollo PG/2025/205992, in data 05/02/2026 con protocollo PG/2026/22601 e in data 11/03/2026 con protocollo PG/2026/45560, con cui HERAMBIENTE S.p.A. ha chiesto variante alla concessione FC08T0057 di cui sopra, per la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica e funzionale di fondo valle Rio S. Agostino prevedendo il ripristino della regimazione idraulica del Rio S. Agostino e del percolatodotto interessati dai danni verificatisi a seguito dell'alluvione di maggio 2023;

DATO ATTO che la variante richiesta modifica ed integra l'occupazione dell'area demaniale nel modo seguente:

- 1) dismissione delle seguenti opere danneggiate e rese inutilizzabili a causa degli eventi alluvionali di maggio 2023:
 - tombatura del Fosso di S. Agostino della lunghezza complessiva di m 316,60;
 - tubo di drenaggio in PVC diametro 150 mm lunghezza m 450 a scopo di drenaggio dello scavo del "percolatodotto";
 - n. 4 scarichi del tubo di drenaggio delle acque di falda nel fosso di S. Agostino
- 2) nuova occupazione necessaria all'esecuzione degli interventi di ripristino della regimazione idraulica del Rio S. Agostino e del percolatodotto con i seguenti usi:
 - tombatura del Fosso di S. Agostino con scatolare in cls in corrispondenza della rampa di accesso all'argine in terra, sezione 1250x1250 mm e lunghezza in pianta di 10,00 ml;
 - tombatura del Fosso di S. Agostino con scatolare in cls in corrispondenza dell'entrata della proprietà di Bernardini, sezione 1250x1250 mm e lunghezza in pianta di 12,00 ml;

- tombatura del Fosso di S. Agostino per passaggio sotto strada da sx a dx idraulica realizzata con n.2 scatolari affiancati in cls sezione 2500x1300 mm e lunghezza in pianta di 20 ml, oltre a tubazione in PEAD diametro 500 mm lunghezza 20 ml, per maggiore officiosità idraulica;
- tombatura del Fosso di S. Agostino con scatolare in cls in corrispondenza del km 0+800 del Rio, sezione 2100x1100 mm e lunghezza in pianta di 12,00 ml
- condotta in subalveo di 1212 mt, con diametro pari a mm 90, per il conferimento del percolato della discarica di rifiuti esaurita denominata "Sant'Agostino" nel sistema fognario afferente al depuratore di Forlì, in località S. Agostino in Comune di Predappio, in aggiunta a quella già esistente di pari lunghezza e dimensione;
- tubo corrugato diametro 125 mm lunghezza 1212 mt per inserimento dei cavi necessari per l'automazione del sistema di conferimento del percolato in pubblica fognatura;

Tale area è catastalmente ubicata ai Fogli 10-11-12 particelle e fronte mappali vari del Comune di Predappio (FC) ed è meglio identificata nell'elaborato grafico allegato all'istanza;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 221 del 13/08/2025 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che relativamente alla presente variante, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 27/02/2026, trasmessa e registrata al protocollo Arpa PG/2026/28546 ha rilasciato contestualmente nulla osta idraulico e autorizzazione idraulica n. Prot. 11385/2026 , di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota del 04/08/2025 PG/2025/140743;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR n. 1174 del 10/07/2023;

PRECISATO:

- che la Società HERAMBIENTE S.p.A. risulta essere iscritta, in fase di aggiornamento nell'“*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*” della Prefettura di Bologna (BO) (cosiddetta “white list”) fino al 27/01/2026 istituito ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e s.m.i, equipollente al rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche per attività diverse da quelle in ordine alle quali essa è stata disposta **con la precisazione che l'iscrizione resta valida anche oltre la scadenza, fino all'esito definitivo;**
- che questa Agenzia comunicherà alla Prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell'art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

DATO ATTO che il richiedente:

1. ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della presente variante, con protocollo n. PG/2026/54483 del 24/03/2026;
2. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 24/06/2025, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
3. ha versato, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 a titolo di deposito cauzionale, l'importo complessivo di € 2.878,23 come di seguito specificato:
 - quanto ad € 258,30 in data 20/10/2008;
 - quanto ad € 2.357,40 in data 23/10/2020;
 - quanto ad € 262,53 in data 03/02/2021;
4. risulta in regola con il pagamento dei canoni e ha versato il canone relativo all'annualità 2026 pari ad € 2.293,66;

PRECISATO CHE alla luce della presente variante:

- si è provveduto a **rideterminare il canone annuo per un importo pari ad € 2.819,45**;
- per l'anno in corso il canone dovuto è pari a complessivi € 2.688,01 così calcolato:
 - quanto a € 573,42 pari a 3/12 del canone 2025 comprensivo della rivalutazione ISTAT 2025;
 - quanto a € 2.114,59 pari a 9/12 del nuovo canone 2026;
- il deposito cauzionale di complessivi € 2.878,23, versato dal richiedente come sopra specificato, può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione;

DATO ATTO CHE, per quanto sopra, il richiedente ha versato € 394,35 in data 20/03/2026 quale integrazione al canone anno in corso;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2031;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere ad HERAMBIENTE S.p.A. - P.IVA 02175430392 - con sede legale in Comune di Bologna (BO), la variante alla concessione FC08T0057 che modifica ed integra nel modo seguente l'occupazione dell'area demaniale sul Fosso di S. Agostino in Comune di Predappio

(FC), località S. Agostino, precedentemente rinnovata con DET-AMB-2021-633 del 10/02/2021 e successivamente variata con DET-AMB-2022-1346 del 18/03/2022:

- dismissione delle seguenti opere danneggiate e rese inutilizzabili a causa degli eventi alluvionali di maggio 2023: :
 - tombatura del Fosso di S. Agostino della lunghezza complessiva di m 316,60;
 - tubo di drenaggio in PVC diametro 150 mm lunghezza m 450 a scopo di drenaggio dello scavo del “percolatodotto”;
 - n. 4 scarichi del tubo di drenaggio delle acque di falda nel fosso di S. Agostino
- nuova occupazione necessaria all'esecuzione degli interventi di ripristino della regimazione idraulica del Rio S. Agostino e del percolatodotto con i seguenti usi:
 - tombatura del Fosso di S. Agostino con scatolare in cls in corrispondenza della rampa di accesso all'argine in terra, sezione 1250x1250 mm e lunghezza in pianta di 10,00 ml;
 - tombatura del Fosso di S. Agostino con scatolare in cls in corrispondenza dell'entrata della proprietà di Bernardini, sezione 1250x1250 mm e lunghezza in pianta di 12,00 ml;
 - tombatura del Fosso di S. Agostino per passaggio sotto strada da sx a dx idraulica realizzata con n.2 scotalari affiancati in cls sezione 2500x1300 mm e lunghezza in pianta di 20 ml, oltre a tubazione in PEAD diametro 500 mm lunghezza 20 ml, per maggiore officiosità idraulica;
 - tombatura del Fosso di S. Agostino con scatolare in cls in corrispondenza del km 0+800 del Rio, sezione 2100x1100 mm e lunghezza in pianta di 12,00 ml
 - condotta in subalveo di 1212 mt, con diametro pari a mm 90, per il conferimento del percolato della discarica di rifiuti esaurita denominata “Sant'Agostino” nel sistema fognario afferente al depuratore di Forlì, in località S. Agostino in Comune di Predappio, in aggiunta a quella già esistente di pari lunghezza e dimensione;

- tubo corrugato diametro 125 mm lunghezza 1212 mt per inserimento dei cavi necessari per l'automazione del sistema di conferimento del percolato in pubblica fognatura;

Tale area è catastalmente ubicata ai Fogli 10-11-12 particelle e fronte mappali vari del Comune di Predappio (FC) ed è meglio identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare la data di scadenza stabilita dalla DET-AMB-2021-633 del 10/02/2021, al **31/12/2031**;
3. di confermare quanto stabilito nell'atto DET-AMB-2021-633 del 10/02/2021, variato con DET-AMB-2022-1346 del 18/03/2022, ad esclusione del canone aggiornato sulla base di quanto riportato nel presente atto;
4. di stabilire in **24 mesi la durata del Nulla Osta alla realizzazione dei lavori**, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
5. di confermare il deposito cauzionale in **€ 2.878,23** salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004.. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
6. di quantificare l'importo del canone dovuto, a seguito della presente variante, in **€ 2.819,45** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno 2026 il canone dovuto è quantificato in € 2688,01 (3/12 canone 2025 rivalutato ISTAT più 9/12 nuovo canone 2026), dando atto che è stato versato;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
9. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi

Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;

10. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto. Tale disciplinare integra e modifica i disciplinari allegati e parti integranti degli atti DET-AMB-2021-633 del 10/02/2021 e DET-AMB-2022-1346 del 18/03/2022;
11. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico n. PG 11385/2026 del 27/02/2026, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 27/02/2026-, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2026/38546, relativo alla variante di cui all'oggetto;
12. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
13. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., per l'aggiornamento dell'iscrizione della Società concessionaria nell'*"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"* della Prefettura di Bologna (BO) (cosiddetta "white list") istituito ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e s.m.i, attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
14. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
15. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

16. il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;
17. deve essere inoltrato alla Struttura scrivente tramite PEC all'indirizzo aoofc@cert.arpa.emr.it una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
18. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
19. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
20. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Dirigente

dell'Area Demanio Idrico

Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata a HERAMBIENTE S.p.A. - Partita IVA 02175430392 - con sede legale in Comune di Bologna (BO) - codice pratica **FC08T0057**. Tale disciplinare integra il disciplinare allegato alle DET-AMB-2021-633 del 10/02/2021 e DET-AMB-2022-1346 del 18/03/2022.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente disciplinare riguarda la **variante alla concessione rilasciata con** DET-AMB-2021-633 del 10/02/2021, successivamente variata con DET-AMB-2022-1346 del 18/03/2022, **per la quale è prevista l'occupazione** dell'area demaniale sul Fosso di S. Agostino in Comune di Predappio (FC), località S. Agostino. Tale area è catastalmente ubicata ai Fogli 10-11-12 particelle e fronte mappali vari del Comune di Predappio (FC) ed è meglio identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto. Nello specifico come risulta dalla documentazione allegata all'istanza è prevista:

- dismissione delle seguenti opere danneggiate e rese inutilizzabili a causa degli eventi alluvionali di maggio 2023: :
 - tombatura del Fosso di S. Agostino della lunghezza complessiva di m 316,60;
 - tubo di drenaggio in PVC diametro 150 mm lunghezza m 450 a scopo di drenaggio dello scavo del "percolatodotto";
 - n. 4 scarichi del tubo di drenaggio delle acque di falda nel fosso di S. Agostino
- nuova occupazione necessaria all'esecuzione degli interventi di ripristino della regimazione idraulica del Rio S. Agostino e del percolatodotto con i seguenti usi:
 - tombatura del Fosso di S. Agostino con scatolare in cls in corrispondenza della rampa di accesso all'argine in terra, sezione 1250x1250 mm e lunghezza in pianta di 10,00 ml;

- tombatura del Fosso di S. Agostino con scatolare in cls in corrispondenza dell'entrata della proprietà di Bernardini, sezione 1250x1250 mm e lunghezza in pianta di 12,00 ml;
- tombatura del Fosso di S. Agostino per passaggio sotto strada da sx a dx idraulica realizzata con n.2 scatolari affiancati in cls sezione 2500x1300 mm e lunghezza in pianta di 20 ml, oltre a tubazione in PEAD diametro 500 mm lunghezza 20 ml, per maggiore officiosità idraulica;
- tombatura del Fosso di S. Agostino con scatolare in cls in corrispondenza del km 0+800 del Rio, sezione 2100x1100 mm e lunghezza in pianta di 12,00 ml
- condotta in subalveo di 1212 mt, con diametro pari a mm 90, per il conferimento del percolato della discarica di rifiuti esaurita denominata "Sant'Agostino" nel sistema fognario afferente al depuratore di Forlì, in località S. Agostino in Comune di Predappio, in aggiunta a quella già esistente di pari lunghezza e dimensione;
- tubo corrugato diametro 125 mm lunghezza 1212 mt per inserimento dei cavi necessari per l'automazione del sistema di conferimento del percolato in pubblica fognatura.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La scadenza della concessione è confermata al **31/12/2031**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in

base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
4. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
5. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato.
2. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
3. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
4. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
5. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato;

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Coordinamento Sicurezza Territoriale - SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE ROMAGNA** con nota n. Prot. 11385/2026 del 27/02/2026 di seguito ed integralmente riportate:

"Omissis ..

Si rilascia, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre

autorizzazioni richieste dalla normativa vigente e fatti salvi i diritti di terzi:

NULLA-OSTA IDRAULICO

All'istanza di concessione, con variante a seguito di integrazioni volontarie, per l'occupazione di area demaniale sul Fosso S. Agostino a servizio della discarica di rifiuti esaurita denominata "S. Agostino", in Comune di Predappio (FC) loc. S. Agostino, secondo quanto dichiarato, descritto, rappresentato e sottoscritto negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

Il presente nulla-osta è rilasciato quale atto endoprocedimentale nella procedura di rilascio della concessione demaniale ex L.R.7/2004 e s.m.i. in capo ad Arpae ex L.R. 13/2015;

AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

ai sensi del R.D. 523/1904 finalizzata ai lavori previsti nel corso d'acqua Fosso Sant'Agostino nel momento dell'attraversamento dalla sx alla dx idraulica, in corrispondenza della strada che conduce alla discarica esaurita per rifiuti non pericolosi di Herambiente S.p.a., in Comune di Predappio (FC) loc. S. Agostino, secondo quanto dichiarato, descritto, rappresentato e sottoscritto negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

La presente autorizzazione idraulica è rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904 ed in coerenza con il Piano Stralcio per il rischio idrogeologico (Variante PAI – PGRA approvata con DGR 2112/2016);

Il Nulla Osta Idraulico e l'Autorizzazione Idraulica sono subordinati all'osservanza delle sottoelencate Prescrizioni e Condizioni Generali:

PRESCRIZIONI

- 1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. di stabilire in 24 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di rilascio da parte di ARPAE del provvedimento di concessione;*
- 3. sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla*

richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi, il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;

4. i materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua ma solamente ridistribuiti nelle sue pertinenze demaniali.

5. l'accesso all'alveo per l'esecuzione di quanto ammesso è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali;

6. il presente Nulla Osta idraulico concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari;

7. il richiedente dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena, della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente;

8. è vietato gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di lavorazione. A lavori ultimati nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale;

9. il soggetto destinatario della presente autorizzazione dovrà comunicare con un preavviso di almeno cinque giorni le date di inizio e fine dei lavori allo scrivente Ufficio Territoriale Forlì-Cesena a mezzo di posta elettronica all'indirizzo stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it; prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicato il nominativo del tecnico incaricato della direzione lavori con i relativi recapiti (telefono, cellulare, e-mail);

10. per l'esecuzione di eventuali successivi lavori di modifica dell'attraversamento/parallelismo, il richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione, il Richiedente è tenuto a dare, all'UT Sicurezza Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;

11. il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottate tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevata questo Ufficio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. A tal fine "... dovranno essere attuate comunque misure di salvaguardia del cantiere e per la tutela della pubblica e privata incolumità durante tutta la fase della cantierizzazione per il rischio di potenziale allagamento delle aree operative di lavoro ubicate in alveo. Dovranno essere monitorati costantemente a monte i livelli idrici del corso d'acqua (anche mediante il controllo dei bollettini di Vigilanza Meteo-Idrologica- Idraulica) e garantito il costante contatto tra un Preposto responsabile e gli organi competenti (Comune, Protezione Civile, etc.)".

12. l'area demaniale occupata dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da materie plastiche, bidoni laminati, detriti e/o rifiuti di qualsiasi genere;

13. il percorso della tubazione e i pozzetti interrati devono essere segnalati, con paline o altri strumenti, in accordo con lo scrivente Ufficio Territoriale, in modo da non creare intralcio alla manutenzione delle difese spondali;

14. tutti quei fenomeni pregiudizievoli per l'officiosità idraulica e gli eventuali danneggiamenti in genere che si dovessero verificare nel corso d'acqua oggetto dell'intervento e causati, anche indirettamente, dalle varie fasi di realizzazione delle opere, saranno interamente ed esclusivamente a carico della Ditta richiedente che, sotto la propria responsabilità e a proprie

spese, dovrà provvedere al ripristino o risarcimento;

15. la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente.

Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena i soli lavori necessari a mantenere la sezione idraulica libera e pulita da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque, di manutenzione ordinaria delle opere, e del tratto del Fosso S. Agostino interessato. In particolare, dovranno essere rimossi tronchi e ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua. Il materiale accumulatosi dovrà essere rimosso e trattato secondo la normativa vigente. L' Ufficio Territoriale Forlì-Cesena si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare necessità per effetto delle opere a carico del richiedente, il materiale di risulta delle lavorazioni, le ramaglie, i materiali di scarto derivanti dalle lavorazioni effettuate, nonché eventuali materiali di rifiuto che dovessero essere rinvenuti, dovranno essere rimossi dalle aree di pertinenza fluviale e collocati in discarica o smaltiti secondo la normativa vigente;

16. ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena;

17. resta facoltà di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto;

18. relativamente ai tratti d'alveo prospicienti le aree cartografate in dx e sx orografica, di cui all' art. 13 – R2 (rischio medio), la progettazione e la realizzazione degli interventi, se previsti,

dovranno rispettare le indicazioni contenute nel Piano Stralcio Rischio Idrogeologico per le rispettive aree confinanti/coinvolve;

19. il personale di questo Servizio potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori e prescrivere, in ogni momento, le eventuali ulteriori misure tecniche e modalità esecutive che riterrà opportune per la migliore tutela del buon regime idraulico e della sicurezza del corso d'acqua;

20. il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti all'occupazione oggetto della presente concessione sono a carico del concessionario;

21. al passaggio di ogni evento di piena significativo, il concessionario dovrà verificare lo stato di efficienza delle opere al fine di ripristinare le possibili erosioni che si dovessero riscontrare e comunque anche in assenza di fenomeni di piena resta a carico del richiedente la manutenzione dell'alveo a monte e a valle dei manufatti per un tratto complessivo di almeno 30 metri, che potranno essere realizzati previa comunicazione all'Ufficio Territoriale STPC ed ARPAE SAC.

22. durante l'esercizio della concessione spetta al richiedente adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza idraulica, in relazione alla presenza di mezzi o materiali in ambito fluviale. In particolare, nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione dell'Allerta meteo-idrogeologica-idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna/ Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il richiedente è tenuto alla conoscenza e presa visione di tale documento, reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dal livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone B1 – B2 e dovranno essere mantenute operative almeno per tutto il periodo di validità della suddetta allerta e comunque finché permangono le condizioni di criticità;

23. ogni modifica plano altimetrica e/o intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione

concedente ARPAE, previo parere dell'UT Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;

24. il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati a terzi nell'esercizio della concessione;

25. in caso di necessità, per interventi urgenti di ripristino o sistemazione post piena, il richiedente è tenuto a dare, all'UT Sicurezza Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta, come pure ogni intervento e/o modifica alla superficie assentite e alla sua destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'UT Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;

26. in ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme vigenti per la tutela delle acque da inquinamento;

27. in caso di interventi in alveo urgente e/o di manutenzione, dovrà essere nominato un tecnico abilitato che assuma il ruolo di Direttore dei Lavori, che, dopo l'ultimazione dei lavori, produca una dichiarazione di conformità o regolare esecuzione o idoneità tecnica delle opere, ovvero qualora necessitasse, un certificato di collaudo, a firma propria e di un tecnico abilitato, attestante la conformità delle sistemazioni previste, nonché alla normativa tecnica vigente e alle buone regole dell'arte. Trascorso quello che sarà ritenuto un congruo periodo, entro il quale non fosse pervenuta comunicazione alcuna in merito, o non fossero state prodotte documentazioni alcuna di varianti alle opere da eseguire e/o non fosse stata presentata dichiarazione di regolare esecuzione e idoneità tecnica delle opere, ovvero un certificato di collaudo, lo scrivente Ufficio Territoriale riterrà le opere realizzate conformi e corrispondenti alla documentazione tecnica in atti;

28. durante l'esecuzione dei lavori, spetta al richiedente adottare tutte le misure idonee alla sicurezza idraulica e , conseguente alla presenza di mezzi o materiali in ambito fluviale, in

particolare nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile dell'Allerta idrogeologica-idraulica; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone A – B e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;

29. dovrà essere previsto, inoltre, un servizio di reperibilità H 24 di un operatore con idoneo mezzo meccanico (escavatore idraulico) per eventuali interventi di emergenza per tutta la durata delle lavorazioni; il recapito telefonico di reperibilità dovrà essere comunicato a questo Ufficio prima dell'inizio dei lavori;

30. la durata dei lavori in alveo dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alla loro esecuzione e dovranno essere adottate le misure e le cautele atte a minimizzare i disturbi derivanti dalle attività di cantiere agli habitat, alla fauna e alle specie vegetali presenti nelle zone circostanti;

31. il presente Nulla Osta idraulico concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari;

32. gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'area demaniale (posta nel tratto d'alveo a monte e valle dell'attraversamento, per una lunghezza almeno pari a 50 metri), meglio definiti come "I tagli della vegetazione arborea presente lungo i corsi d'acqua e le casse di espansione e di laminazione possono interessare: alvei, golene, sponde e argini, comprensivi delle sommità, delle scarpate interne ed esterne, delle banche e della fascia di rispetto di 4 m dal piede delle scarpate interne ed esterne. I suddetti tagli devono interessare soprattutto le piante

appartenenti alle specie alloctone e quelle morte, inclinate o instabili e devono essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo, comunque, il periodo 15 marzo - 15 luglio, al fine di tutelare l'avifauna nidificante; sono, altresì, sempre ammessi gli interventi urgenti o di somma urgenza necessari per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità”, (DGR n. 338 del 26/02/2024 – che modifica la DGR n. 3939/1994 e la DGR n. 1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dall'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e dall'amministrazione concedente (ARPAE);

33. l'area non potrà essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti anche a carattere precario e provvisorio né recintata in forma permanente, oltre alle opere di cantierizzazione;

34. resta per intero in capo al richiedente l'onere della corretta conservazione dell'attraversamento la sua ispezione dopo ogni piena e comunque una volta l'anno e la contestuale rimozione di ogni ostacolo al libero deflusso delle acque, la sua verifica di stabilità e funzionalità ed in particolare di ogni onere riguardante la sicurezza dell'opera e del suo utilizzo;

35. durante la manutenzione e la pulizia ordinaria dell'area oggetto di istanza, ai fini della salvaguardia del patrimonio ittico, i richiedenti autorizzati dovranno attenersi alla raccomandazione di operare nel modo meno invasivo possibile in modo tale da non creare danno agli habitat acquatici circostanti, richiedendo, se del caso, agli uffici preposti le indicazioni operative del caso, come previsto ai sensi e per effetto della L.R.11/2012;

CONDIZIONI GENERALI

1. il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

2. *L'Ufficio Territoriale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.*

3. *il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica, previa consultazione dei Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allertee-bollettini>, che dovranno essere eseguite fin dal livello di criticità ordinaria e dovranno essere mantenute operative finché permangono le condizioni di criticità ovvero di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale.*

4. *L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile restano, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*

5. *nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale (UTSTePC);*

6. *è compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*

7. il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per i manufatti presenti su area del demanio idrico un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento dei manufatti, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Ufficio;

8. in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'UT Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Forlì-Cesena (UTSTePC) può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente;

...omissis"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei

diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi, totale o parziale, in attesa di autorizzazione.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.